

CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 32 dello Statuto del Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi Scarl per la realizzazione di parte delle attività progettuali del Progetto - Codice identificativo: 087219090463 dal titolo

“LSD – LiverSmartDrug”

presentato dal Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi Scarl in risposta all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale pubblicato con D.D.G. n. 1349/5 del 14/06/2017

Tra

Fortunato Neri, nato a MESSINA (ME) il 14/06/1956 codice fiscale: NREFTN56H14F158X, e residente per la carica in Catania (CT), VIII Strada n. 5 Zona Industriale, in virtù dei necessari poteri conferitigli e in qualità di Presidente e legale rappresentante del Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a r.l., con sede legale nel Comune di Catania (CT), VIII Strada n. 5 Zona Industriale, codice fiscale e partita IVA n. 04620770877, iscritto al registro delle imprese di Catania al n. 308056;

(d'ora in poi denominato **“DTSMNS”** o **“Distretto”**)

e

Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra – Svizzera, in data 11/03/1972, e domiciliato per la carica in Messina Piazza Pugliatti, 1 (ME), in virtù dei necessari poteri conferitigli e in qualità di Legale Rappresentante dell'Università degli Studi di Messina, con sede legale in Piazza Pulgiatti, 1 Messina, codice fiscale 80004070837 e partita IVA n. 00724160833,

(d'ora in poi denominato **“Socio attuatore”**)

(e, d'ora in poi, denominati individualmente anche come **“Parte”** e, congiuntamente, come **“Parti”**)

INDICE

Sommario

DEFINIZIONI.....	3
PREAMBOLO.....	5
ART.1 – PREAMBOLO E ALLEGATI.....	6
ART.2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE.....	6
ART.3 - OBBLIGHI DEL SOCIO ATTUATORE.....	7
ART.4 - STRUTTURE, RISORSE UMANE E STRUMENTALI DEL SOCIO ATTUATORE.....	8
ART.5 - SEDI DELLE ATTIVITA' E NOMINA DEI RESPONSABILI INTERNI.....	8
ART.6 - INTERRUZIONE, MODIFICHE E VARIANTI DELLE ATTIVITA'.....	9
ART.7 - RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI RICERCA.....	9
ART.8 - RIPARTIZIONE ANTICIPAZIONI DELLE AGEVOLAZIONI EROGATE.....	9
ART.9 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO ATTUATORE.....	10
ART.10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	10
ART.11 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE.....	13
ART.12 - DIVIETO DI CUMULO DI AGEVOLAZIONI PUBBLICHE.....	13
ART.13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	13
ART.14 - RECESSO VOLONTARIO DALLA CONVENZIONE.....	14
ART.15 - TERMINI PERENTORI.....	14
ART.16 - FORZA MAGGIORE.....	14
ART.17 - DURATA ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE E DATA DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO.....	15
ART.18 - ELEZIONE DI DOMICILIO.....	15
ART.19 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE.....	15
ART.20 - FORO COMPETENTE, LEGGE APPLICABILE E OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI CONTESTAZIONI..	15
ART.21 - REGISTRAZIONE.....	16
ART.22 - SPECIFICHE INFORMAZIONI DEL SOCIO ATTUATORE.....	16
FIRME.....	16

DEFINIZIONI

- **Regione.** La **Regione Siciliana** è di seguito indicato “Regione”.
- **Avviso.** L’Avviso pubblico approvato con **D.D.G. n. 1349/5** del 14/06/2017 – Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” è di seguito indicato “Avviso”
- **Nota di chiarimento della Regione sull’utilizzo del personale e strutture dei consorziati.** La nota Prot.n.46586 del 13/09/2017 del Dipartimento Regionale delle Attività produttive Servizio 5, con la quale la Regione ha chiarito che un Consorzio o Società consortile può avvalersi del personale e delle strutture dei consorziati è di seguito indicata “Nota Regione sui consorzi o società consortili”:
- **Progetto.** Il progetto codice identificativo: 087219090463 dal titolo “LSD - LiverSmartDrug è di seguito indicato “Progetto”.
- **Soggetto Capofila.** Il DTSMNS è il Soggetto Capofila del Progetto.
- **Soggetti beneficiari Partner.** L’Università degli studi di Palermo e l’Università degli studi di Catania sono Soggetti beneficiari partner del Distretto nella realizzazione del progetto è di seguito indicati “Soggetti beneficiari Partner”
- **Decreto di Concessione.** Il D.D.G. n. 3742/ 5.S del 29/11/2019 con il quale il Progetto è stato ammesso ad agevolazione a valere su fondi del Programma Operativo FESR Regione Siciliana 2014/2020 è di seguito indicato “Decreto di Concessione”.
- **Richiesta di Variazione.** La comunicazione PEC del 14/07/2020 assunta al protocollo della Regione n. 29567 del 14/07/2020 con la quale il DTSMNS ha trasmesso la richiesta di variazione dell’intervento concernente la ripartizione per attività, il piano finanziario ed una variazione non sostanziale tra macro voci di spesa è di seguito indicata “Richiesta di Variazione”.
- **Decreto di variazione.** Il D.D.G. n. 1618/5S del 07/09/2021 con il quale è approvata la variazione riguardante il passaggio di talune attività tra il Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. e l’Università degli Studi di Catania con la conseguente ripartizione per attività delle spese ammissibili.
- **Disciplinare-Regione.** Il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Siciliana Dipartimento Attività Produttive e i Beneficiari per la realizzazione del Progetto (allegato N. 1 al Decreto di Concessione) è di seguito indicato “Disciplinare-Regione”.
- **Capitolato Tecnico.** Le attività progettuali riportate nella “Domanda di ammissione alle Agevolazioni” e nel “Formulario”, allegato n. 2 al Decreto di concessione, è di seguito indicato ‘Capitolato Tecnico”.
- **Schede Costi.** Le schede costi riportate nel Decreto di variazione sono di seguito indicate “Schede Costi”.
- **Attività Affidate al Socio Attuatore.** Le attività progettuali che saranno affidate al Socio attuatore ed individuate nel Capitolato tecnico come attività:
 - RI 3.2 - Messa a punto dei modelli biologici in vitro, caratterizzazione biologica in vitro dei sistemi LSD e selezione sistemi più performanti;
 - RI 4.1 - Messa a punto dei modelli biologici in vivo, e protocolli clinici;
 - RI 4.3 - Caratterizzazione biologica ex-vivo dei sistemi LSD selezionati;sono di seguito indicate “Attività Affidate”.
- **Costi ammessi per le Attività Affidate.** I costi di seguito riportati

Tipologia di Spesa	Ricerca Industriale		Sviluppo Sperimentale		Totale Progetto
	(euro)	Inc. %	(euro)	Inc. %	(euro)
Spese di Personale (4)	399.000,00	49,85%	0,00	--	399.000,00
<i>Di cui Dipendente</i>	140.000,00		0,00		140.000,00
<i>Di cui Non Dipendente</i>	259.000,00		0,00		259.000,00
Costi relativi a strumentazioni e attrezzature	75.000,00	9,37%	0,00	--	75.000,00
Costi per la ricerca contrattuale	0,00	0,00%	0,00	--	0,00
Costi per conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza	0,00	0,00%	0,00	--	0,00
Costi per i servizi di consulenza	0,00	0,00%	0,00	--	0,00
Costi per materiali e beni di consumo	274.000,00	34,23%	0,00	--	274.000,00
Spese Generali (5)	52.360,00	6,54%	0,00	--	52.360,00
Totale	800.360,00	100%	0,00	--	800.360,00

sono di seguito indicati “Costi Ammessi per le Attività Affidate”.

- **Percentuale di agevolazione.** Per le attività di Ricerca industriale la percentuale di agevolazione è pari all’80% ed è di seguito indicata “Percentuale di agevolazione”.
- **Linee guida per la rendicontazione.** Il documento “Linee guida per la rendicontazione Azione 1.1.5” DDG 119/5S del 16/02/2021 predisposto dalla Regione è di seguito indicato “Linee guida alla rendicontazione”.

PREAMBOLO

Considerato che:

- Dopo l'avvio del progetto il partenariato ha ritenuto opportuno procedere ad una richiesta di variazione del progetto da presentare alla Regione. In particolare, tale variazione prevede che le attività:
 - o RI 3.2 - Messa a punto dei modelli biologici in vitro, caratterizzazione biologica in vitro dei sistemi LSD e selezione sistemi più performanti,
 - o RI 4.1 - Messa a punto dei modelli biologici in vivo, e protocolli clinici,
 - o RI 4.3 - Caratterizzazione biologica ex-vivo dei sistemi LSD selezionati;

previste per l'Università degli studi di Catania vengano affidate al DTSMNS che per la loro realizzazione si avvarrà dell'Università degli Studi di Messina.

- L'Università di Catania, a seguito dell'autorizzazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, con la nota Prot.N.96053 del 01/04/2020 ha manifestato il suo accordo alla presentazione alla Regione, a cura del DTSMNS della proposta di variazione.

L'Università degli Studi di Messina, con nota trasmessa tramite PEC del 28/04/2020 ha accolto con favore la proposta per un coinvolgimento dell'Università di Messina nel progetto con l'intesa che dovrà essere definita una apposita convenzione, per l'affidamento delle attività, da sottoporre agli organi collegiali dell'Ateneo.

- Il Distretto ha presentato alla Regione Siciliana la "Richiesta di Variazione" per chiedere che le attività sopra indicate, inizialmente previste a carico dell'Università degli Studi di Catania, venissero realizzate dal Distretto precisando che per la loro realizzazione si sarebbe avvalso del personale e delle strutture dell'Università degli Studi di Messina.
- La Regione Siciliana con il "Decreto di variazione" ha approvato la richiesta di variazione presentata dal DTSMNS
- Il Consiglio di amministrazione del Distretto con le deliberazioni di cui ai verbali delle sedute del 18/11/2019 e del 10/09/2021 ha stabilito che i Soci consorziati, che partecipano al Progetto come Soggetti beneficiari partner (UNICT e UNIPA) o come Soggetti attuatori del DTSMNS, riconoscano a quest'ultimo il rimborso dei costi supplementari sostenuti per l'attuazione del progetto;
- Risulta necessario, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento del DTSMNS, regolare, mediante apposita Convenzione, i rapporti tra il DTSMNS e il Socio attuatore connessi alla esecuzione delle "Attività Affidate" nell'ambito del "Progetto", i relativi termini e condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione.

Visti:

- l'Avviso;
- la Domanda di ammissione alle Agevolazioni;
- il Formulario;
- Il Disciplinare-Regione;
- il Decreto di Concessione;
- Il "Decreto di variazione".

tutto ciò premesso e confermato, le "**Parti**"

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ART.1 – PREAMBOLO E ALLEGATI

- **1.1.** Il Preambolo e gli allegati elencati al successivo Art. 1.2 sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e ne costituiscono il presupposto essenziale.
- **1.2.** La presente Convenzione si compone delle clausole di cui agli articoli seguenti e dei seguenti allegati:
 - Allegato n. 1: copia della “Domanda di ammissione alle Agevolazioni” e del “Formulario”;
 - Allegato n. 3: copia del “Disciplinare-Regione”;
 - Allegato n. 2: copia del “Decreto di Concessione” e del “Decreto di variazione all’operazione”.
 - Allegato n. 4: copia, per estratto, del Verbale del Consiglio di amministrazione della seduta del 10/09/2021 relativa alla determinazione e alla ripartizione dei costi supplementari sostenuti dal DTSMNS per l’attuazione del Progetto;
 - Allegato n. 5: Accordo relativo alla proprietà, all’utilizzo, alla diffusione dei risultati della ricerca.
- **1.3.** Il Socio attuatore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente e integralmente - per la realizzazione delle Attività Affidate - tutti i termini, gli obblighi e le condizioni previste dagli atti richiamati nel Preambolo e nell’art. 1.2.

ART.2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- **2.1.** In attuazione dell’art. 32 dello Statuto consortile e del Regolamento del DTSMNS, richiamati nel Preambolo, il DTSMNS affida al Socio attuatore, che accetta, la realizzazione delle Attività Affidate.
- **2.2.** Il Socio attuatore si impegna a eseguire le Attività Affidate, nei tempi, modi e forme previste dagli atti e provvedimenti richiamati nel Preambolo e nell’art. 1.2, nonché dalla vigente normativa, in linea con il Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto contenuto nel Disciplinare e con la diligenza e professionalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi progettuali.
- **2.3.** Per la realizzazione delle Attività Affidate, il Socio attuatore accetta, senza riserve, i Costi ammessi per le Attività Affidate, e la Percentuale di Agevolazione provvedendo alla copertura dei costi non finanziati dalla predetta agevolazione.

ART.3 - OBBLIGHI DEL SOCIO ATTUATORE

- **3.1.** Il Socio attuatore nello svolgimento delle Attività Affidate e nell'ambito del Progetto, si obbliga a:
 - **a.** mantenere con il DTSMNS, con gli altri Soggetti beneficiari Partner impegnati nel Progetto, con il Responsabile scientifico, con i Responsabili degli obiettivi realizzativi e i Responsabili amministrativi del Progetto, rapporti di collaborazione improntati alla lealtà reciproca, e a coordinare le proprie attività con le attività dei predetti Soggetti, ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali.
 - **b.** adottare disposizioni e procedure interne in grado di assicurare l'efficace attuazione delle Attività di competenza del Socio Partner e favorire, in ogni possibile forma, modalità operative che consentano l'integrazione tra le diverse competenze e le attività svolte dal Soggetto capofila e dagli altri Soggetti beneficiari Partner impegnati nel Progetto.
 - **c.** partecipare a tutte le riunioni e le attività promosse dal DTSMNS, dal Responsabile scientifico e dai Responsabili degli obiettivi realizzativi del Progetto, riguardanti il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione delle Attività Affidate;
 - **d.** mantenere, per l'intera durata delle Attività Affidate, personale e strutture idonei allo svolgimento delle stesse;
 - **e.** realizzare le Attività Affidate, a pena di inammissibilità dei costi sostenuti, presso le proprie strutture.
 - **f.** informare, senza indugio, il Responsabile scientifico del Progetto e il DTSMNS di ogni eventuale circostanza che possa influire sui requisiti di ammissibilità all'agevolazione, sulla regolare e tempestiva esecuzione delle Attività Affidate, sul rispetto degli obblighi posti al DTSMNS dagli atti di cui al Preambolo e all'art. 1.2 e che, in generale, possa incidere sull'esecuzione della presente Convenzione.
 - **g.** produrre, secondo le indicazioni operative del DTSMNS, tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dalla Regione.
 - **h.** consentire al DTSMNS di conservare copia di tutta la documentazione tecnica e contabile di cui al paragrafo "Conservazione della documentazione" del Disciplinare-Regione.
 - **i.** ricevere gli accrediti relativi alle agevolazioni sul conto corrente dedicato indicato al successivo articolo Art.22.1.
 - **l.** al permanere della piena capacità giuridica, alla insussistenza di situazioni di morosità e al permanere della situazione economico finanziaria così come richiesto all'Art.4 comma 4 lettere a), b) e c) del Disciplinare come requisito a tutte le erogazioni;
 - **m.** per quanto di propria competenza:
 - o garantire la massima pubblicità, opportunamente documentabile, così come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente per gli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico;
 - o partecipare agli eventi divulgativi promossi dalla Regione.
 - **n.** realizzare le Attività Affidate nel rispetto dei principi etici fondamentali e adoperarsi per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'esecuzione delle stesse.
 - **o.** fornire e rendere disponibili al DTSMNS e/o agli altri Soggetti beneficiari Partner, sulla base di specifici accordi tra le Parti interessate, le informazioni e le conoscenze che si rendessero strettamente necessarie per la realizzazione del Progetto e siano essenziali per lo svolgimento delle Attività Affidate e il conseguimento degli obiettivi progettuali.

- **p.** adottare tutte le misure necessarie per evitare l'assunzione di impegni, accordi o contratti, anche con subcontraenti e/o terzi, che contengano clausole e/o disposizioni incompatibili con gli obblighi previsti dalla presente Convenzione e con gli obblighi assunti dal DTSMNS nei confronti della Regione, informando tempestivamente il DTSMNS di ogni eventuale obbligo che possa inevitabilmente essere assunto durante l'esecuzione della presente Convenzione e che possa incidere sugli obblighi che ad esso incombono in forza della medesima Convenzione e degli atti indicati nel Preambolo e nel precedente art. 1.2.
- **q.** Rimborsare al DTSMNS i costi supplementari sostenuti per la gestione e l'attuazione del Progetto, giuste le delibere del Consiglio di amministrazione del Distretto il cui ai verbali, per estratto, sono riportate nell'allegato n. 4 alla presente Convenzione. Il rimborso avverrà secondo le tempistiche definite nelle stesse delibere. Il rimborso di tali costi è fuori dal campo applicazione IVA ai sensi dell'artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/72) per mancanza del presupposto oggettivo. Nell'eventualità il DTSMNS non dovesse sostenere i costi supplementari sopra indicati, anticipati dal Socio Partner, provvederà alla loro restituzione.
- **3.2.** Il Socio attuatore risponde del rilascio, da parte del proprio personale e/o di eventuali collaboratori e/o Soggetti terzi cui abbia subappaltato, in conformità al Capitolato Tecnico, l'esecuzione di parte delle Attività Affidate, di dichiarazioni, documenti o elaborati non veritieri e delle relative conseguenze amministrative, civili e penali.
- **3.3.** Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività previste dal Progetto, il Socio attuatore, in considerazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. consente il trattamento dei dati personali propri e dei soggetti che rappresenta.

ART.4 - STRUTTURE, RISORSE UMANE E STRUMENTALI DEL SOCIO ATTUATORE

- **4.1.** Per l'esecuzione delle Attività Affidate, il Socio attuatore dovrà, a esclusive proprie cure e spese, provvedere alle strutture, ai mezzi strumentali e all'assegnazione di proprio personale necessario a garantirne il completo, tempestivo e corretto svolgimento.
- **4.2.** Il Socio attuatore è tenuto ad osservare la normativa nazionale e dell'Unione europea in materia fiscale, di tutela e sicurezza del lavoro, previdenziale e assistenziale, di impatto ambientale e parità di trattamento in materia di lavoro, nonché, qualora applicabile, di appalti pubblici di servizi e forniture.

ART.5 - SEDI DELLE ATTIVITA' E NOMINA DEI RESPONSABILI INTERNI

- **5.1.** Il Socio attuatore realizzerà le Attività Affidate nel territorio regionale siciliano così come previsto al paragrafo 1.1 Finalità e obiettivi dell'Avviso.
- **5.2.** Il Socio attuatore si impegna a nominare e a comunicare, per iscritto, al DTSMNS, entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, i nominativi e i recapiti dei Responsabili interni delle:
 - attività di ricerca e sviluppo;
 - attività di rendicontazione economico-finanziaria delle spese sostenute per l'esecuzione delle Attività Affidate;
 - attività di gestione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 10.
- **5.3.** Il Socio attuatore si impegna a comunicare, senza indugio, al DTSMNS ogni eventuale modifica delle sedi di svolgimento delle attività affidate e/o ogni sostituzione dei predetti Responsabili interni.

- **5.4.** Il Socio attuatore garantisce che i predetti Responsabili interni svolgeranno la propria attività in costante e stretta collaborazione e coordinamento con i Responsabili scientifici, i Responsabili di obiettivo realizzativo del Progetto, nonché con gli altri Responsabili della gestione amministrativa ed economico-finanziaria, al fine di programmare le varie fasi di attività, coordinare i diversi apporti e supportare i diversi Responsabili, prevenire eventuali ostacoli al corretto svolgimento del Progetto e verificare gli stati di avanzamento e i risultati conseguiti.

ART.6 - INTERRUZIONE, MODIFICHE E VARIANTI DELLE ATTIVITA'

- **6.1.** Qualora il Socio attuatore non intenda dare ulteriore esecuzione alle Attività Affidate, deve darne tempestiva comunicazione al DTSMNS, indicandone i motivi, ai fini dell'immediata comunicazione alla Regione. Il Socio attuatore, in questo caso, si assume la piena e completa responsabilità delle conseguenze relative all'interruzione dell'esecuzione delle Attività Affidate.
- **6.2.** Nei casi di interruzione del Progetto, per cause non imputabili al Socio attuatore, il DTSMNS trasferirà al medesimo Socio attuatore l'agevolazione che sarà riconosciuta dalla Regione, sulla base dei costi sostenuti e dei risultati ammissibili.
- **6.3.** Il Socio attuatore prende atto che non possono essere presentate varianti all'articolazione tecnico-scientifica, economica, temporale in quanto il Disciplinare Regione al paragrafo "Modifiche progetto" al punto 2 prevede, nel corso del progetto, la possibilità di presentare una sola richiesta di variazione e il DTSMNS con la "richiesta di variazione" ha raggiunto tale limite.. Il Socio attuatore si assumerà la piena e completa responsabilità delle conseguenze relative a ogni variante che apporterà alle Attività Affidate.
- **6.4.** Eventuali varianti del Progetto e delle attività progettuali richieste al DTSMNS dalla Regione saranno vincolanti per il Socio attuatore se e in quanto vincolanti per lo stesso DTSMNS. Il Socio attuatore sarà obbligato a provvedere in conformità alle richieste della Regione, salvo il diritto di recesso, di cui all'art. 13. In difetto di adempimento, il DTSMNS avrà diritto di risolvere la presente Convenzione.

ART.7 - RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI RICERCA

- **7.1.** Il DTSMNS, in qualità di Soggetto Beneficiario, è proprietario dei diritti afferenti i risultati conseguiti nell'ambito del Progetto. Il Socio attuatore si impegna a comunicare, nell'ambito delle relazioni di cui al precedente art. 3.1, lett. g), i risultati conseguiti, ai fini dell'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale da parte del DTSMNS.
- **7.2.** Tutti gli aspetti relativi alla protezione, alla gestione e alla valorizzazione della proprietà intellettuale derivanti dal Progetto, nonché le condizioni alle quali il Socio attuatore sarà ammesso a godere dei risultati conseguiti, sono disciplinati nell'Accordo di cui all'allegato n. 5.

ART.8 - RIPARTIZIONE ANTICIPAZIONI DELLE AGEVOLAZIONI EROGATE.

- **8.1.** A fronte delle singole erogazioni disposte dalla Regione - a titolo di anticipazione, di stato avanzamento lavori e di saldo finale, il DTSMNS provvederà alla redistribuzione dell'agevolazione ricevuta al Socio attuatore, redistribuzione che sarà effettuata nel rispetto dei Costi ammessi per le Attività Affidate, a seguito delle verifiche in itinere da parte della Regione, e della Percentuale di agevolazione, dandone formale e tempestiva evidenza alla Regione.
- **8.2.** Il Socio Attuatore prende atto che le Agevolazioni possono essere revocate, in tutto o in parte, nei casi previsti dal Disciplinare-Regione.

- **8.3.** Ai fini del trasferimento delle agevolazioni da parte del DTSMNS, il Socio attuatore dovrà determinare, valorizzare e documentare i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle Attività Affidate, in base a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e secondo i criteri di ammissibilità e di documentazione di cui alle Linee guida alla rendicontazione.
- **8.5.** Qualora la Regione, sulla base delle procedure di verifica tecnico-scientifica e contabili, riconosca e ammetta alle agevolazioni costi inferiori a quelli rendicontati dal Socio attuatore, le agevolazioni spettanti a quest'ultimo saranno proporzionalmente ridotte, senza che il Socio attuatore possa eccepire alcunché o vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi nei confronti del DTSMNS e/o degli altri Soggetti beneficiari Partner.
- **8.6.** Nel caso in cui il DTSMNS richieda alla Regione una anticipazione della agevolazione concessa così come previsto al paragrafo "Erogazione Contributo e Modalità di Rendicontazione" del Disciplinare, il Socio attuatore si impegna a ottemperare a ogni condizione posta dalla Regione per l'erogazione della stessa ed in particolare si impegna a rimborsare al DTSMNS i costi che quest'ultimo dovrà sostenere per l'ottenimento della necessaria garanzia.

ART.9 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO ATTUATORE

- **9.1.** Il Socio attuatore si assume la completa responsabilità della realizzazione delle Attività Affidate e della gestione dell'agevolazione concessa dalla Regione al DTSMNS e da quest'ultimo redistribuita al Socio attuatore. La Regione, il DTSMNS e ogni loro ausiliario, restano indenni da ogni responsabilità e, comunque, estranei a ogni rapporto nascente con soggetti terzi in relazione allo svolgimento delle Attività Affidate stesse, e saranno totalmente manlevati da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente, o indirettamente, connesse alle predette attività.
- **9.2.** Qualora, nei casi espressamente previsti dal Capitolato Tecnico, il Socio attuatore incarichi per l'esecuzione di parte delle attività affidate un Soggetto terzo, il Socio attuatore garantisce, ai sensi dell'art. 1381 del codice civile italiano, che l'adempimento del terzo avvenga nel pieno e incondizionato rispetto della presente Convenzione. Resta inteso che, le eventuali attività subappaltate a terzi non avranno l'effetto di liberare il Socio attuatore da alcuna delle obbligazioni nascenti dalla presente Convenzione, ma, al contrario, il Socio attuatore rimarrà obbligato nei confronti del DTSMNS in solido con il terzo. Il DTSMNS si riserva il diritto di richiedere direttamente ai Soggetti terzi, in via di surroga, l'adempimento delle obbligazioni nascenti dall'attività subappaltata.

ART.10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- **10.1.** Ciascuna Parte è rigorosamente tenuta a osservare il segreto in relazione ad atti, fatti, informazioni, cognizioni, documenti, prototipi e quanto altro conosca in occasione dell'esecuzione del Progetto e delle Attività Affidate, sia riguardanti il DTSMNS, sia riguardanti gli altri Soggetti beneficiari Partner, la Regione o suoi ausiliari, con le modalità richiamate dai successivi punti dal 10.2 al 10.5 compreso.
- **10.2.** Ai fini del presente articolo si intende per:
 - Parte divulgante: la Parte che - anche attraverso qualsiasi altro soggetto, fisico o giuridico, del quale esso si avvale, inclusi i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, gli agenti, i rappresentanti, gli avvocati, i consulenti fiscali e i revisori contabili, gli amministratori, sindaci, dirigenti, nonché gli organismi di ricerca contrattuale - comunica informazioni riservate alla Parte ricevente in relazione al presente articolo;
 - Parte ricevente: la Parte che - anche attraverso qualsiasi soggetto fisico o giuridico del quale si avvale, inclusi i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, gli agenti, i rappresentanti, gli avvocati, i

consulenti fiscali e i revisori contabili, gli amministratori, sindaci, dirigenti, nonché gli organismi di ricerca contrattuale - riceve informazioni riservate dalla Parte divulgante in relazione al presente articolo;

- **Informazioni riservate:** qualsiasi informazione, documento, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsiasi notizia, di natura tecnica, economica, finanziaria, organizzativa, progettuale, industriale, commerciale, di mercato o amministrativa, così come qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico o campione materiale o prodotto, che le Parti, divulganti e riceventi, si scambieranno in forma orale, scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, o ai quali le Parti riceventi avranno accesso in relazione alle attività finalizzate alla partecipazione al Progetto;
- **Soggetti Collegati alla Parte ricevente:** qualsiasi società che direttamente o indirettamente controlla, sia controllata da o sia sotto il comune controllo con la Parte ricevente, controllo avendo il significato di cui all'art. 2359 del codice civile italiano.

Le Informazioni riservate includono tutte le analisi, le valutazioni, i rapporti, le previsioni, i dati e i documenti in genere predisposti e/o elaborati utilizzando le Informazioni riservate comunicate. Tutte le Informazioni riservate sono da considerarsi strettamente confidenziali, indipendentemente dall'esistenza di stampigliature o diciture sui documenti e/o sui supporti che le contengono.

Le Informazioni riservate in genere non includono le informazioni che:

- (A) sono divulgate al pubblico o siano rese liberamente ottenibili con qualsivoglia mezzo di informazione prima della sottoscrizione della presente Convenzione, o durante o dopo la sua durata, purché ciò non sia avvenuto in violazione delle disposizioni della presente Convenzione; oppure
- (B) erano note alla Parte ricevente o ai Soggetti Collegati alla Parte ricevente prima che le stesse fossero trasmesse alla Parte ricevente; oppure
- (C) sono state rese disponibili alla Parte ricevente da una da una terza parte avente pieno diritto di rivelarle; oppure
- (D) sono state sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente o dai Soggetti Collegati alla Parte ricevente ai quali non è stata rivelata alcuna delle Informazioni riservate.

Tuttavia, una combinazione di informazioni non potrà essere considerata inclusa tra le sopraccitate eccezioni per il solo fatto che le singole informazioni che compongono tale combinazione sono di pubblico dominio o comunque comprese tra le eccezioni precedentemente descritte, a meno che la combinazione stessa sia di pubblico dominio o altrimenti interamente inclusa in una delle eccezioni di cui sopra.

- **10.3.** Tutte le Informazioni riservate che le Parti si scambieranno tra di esse o alle quali avranno accesso in relazione alla predisposizione e realizzazione del Progetto, sono e saranno considerate e mantenute strettamente confidenziali e riservate e, conseguentemente, non potranno essere dalle Parti divulgate o rese note, in tutto o in parte, a terzi, né potranno essere in alcun modo utilizzate, direttamente o indirettamente, per fini diversi dalla partecipazione al Progetto, dalla stesura della relativa documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, nonché dalla attuazione di essi.
- **10.4.** La Parte ricevente riconosce che tutte le Informazioni riservate trasmesse da ciascuna Parte (o da terzi per conto di ciascuna Parte) all'altra Parte durante l'esecuzione della presente Convenzione sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, qualificate come Informazioni Aziendali, hanno valore in quanto segrete, e sono di natura strettamente confidenziale e segreta, anche alla luce delle ragionevoli misure di tutela adottate in tal senso, e ciò anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 98 e 99 del D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 30, e ai sensi dell'art. 623 c.p. oltre alle ulteriori norme in

materia di segreto e come tali vengono concesse e sono ricevute. Eventuali Informazioni riservate trasmesse da una Parte all'altra prima della firma del presente Accordo saranno soggette ai vincoli di segretezza previsti dal presente Accordo.

- **10.5.** In particolare, ogni Parte ricevente si impegna a:
 - considerare e trattare le Informazioni riservate come strettamente private;
 - attuare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza delle Informazioni riservate stesse;
 - utilizzare le Informazioni riservate esclusivamente allo scopo di concorrere alla elaborazione e alla attuazione del Progetto;
 - non usare le Informazioni riservate in modo che rechino danno o anche solo pregiudizio a una delle Parti o alle società controllate, controllanti, collegate o partecipate in genere da detta Parte;
 - individuare nella propria organizzazione la persona responsabile del trattamento delle Informazioni riservate, la quale dovrà garantire che tutti i componenti il gruppo di ricerca e agli altri soggetti da questa autorizzati che avranno accesso alle Informazioni riservate siano informati della natura confidenziale delle stesse e rispettino gli obblighi di riservatezza individuati e disciplinati dal presente articolo. Il nominativo della predetta persona e ogni sua eventuale variazione saranno comunicati per iscritto al DTSMNS, nei termini di cui al precedente art. 5.2.
 - ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le Informazioni riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza.

Le Informazioni riservate potranno essere rese note a Soggetti Collegati alla Parte ricevente, che abbiano necessità di venire a conoscenza di esse ai fini della elaborazione e realizzazione del Progetto e di ogni atto o adempimento a essi collegato e riconducibile. A tal fine, come condizione necessaria affinché tali informazioni riservate vengano rese note, tali Soggetti Collegati alla Parte ricevente dovranno essere informati dalla medesima Parte ricevente della natura confidenziale delle Informazioni riservate, in conformità con il presente articolo.

Tutte le Informazioni riservate, in qualsiasi forma esse siano, e tutti i relativi diritti di proprietà industriale o intellettuale sono e resteranno di piena ed esclusiva proprietà della Parte divulgante. Né questa Convenzione, né la rivelazione di Informazioni riservate qui prevista possono essere interpretati come fonte per la/le Parte/i ricevente/i di diritti a concessione di licenza su brevetti, domande di brevetti, certificati di protezione complementare, disegni e modelli di utilità, novità vegetali, marchi, diritti di autore o di qualsiasi altro diritto di proprietà industriale o intellettuale sulle Informazioni riservate.

Il presente articolo non potrà ritenersi violato qualora una Informazione riservata venga divulgata con il consenso scritto della Parte divulgante. Inoltre, nel caso in cui alla Parte ricevente venga richiesto dalla Regione, oralmente o per iscritto, di trasmettere qualsiasi contenuto delle Informazioni riservate, la Parte ricevente si impegna:

- (i) a comunicare immediatamente alla Parte divulgante titolare delle Informazioni riservate le richieste ricevute; e
- (ii) a concordare con la Parte divulgante titolare delle Informazioni riservate i tempi e le modalità per la comunicazione delle Informazioni riservate richieste e compiere in buona fede ogni tentativo di ottenere un ordine protettivo richiedente che le Informazioni riservate rivelate siano utilizzate esclusivamente ai fini per i quali la richiesta da parte della Regione o dai suoi ausiliari è stata emessa.

Gli obblighi di riservatezza qui previsti in relazione alla confidenzialità ed all'utilizzo delle Informazioni riservate vincoleranno le Parti per un periodo di 10 (dieci) anni, dalla conclusione del Progetto di cui

all'art. 17.2. Ciascuna Parte si impegna a consegnare a ciascuna Parte divulgante, a richiesta di quest'ultima, tutte le Informazioni riservate ricevute (inclusi tutti i documenti, le copie ed i derivati) o a certificarne la distruzione integrale, a discrezione della Parte divulgante.

La Parte ricevente non può decompilare, scomporre o fare il "reverse engineer" delle Informazioni riservate della Parte divulgante od alcuna parte delle stesse. La Parte ricevente, inoltre, si impegna a non utilizzare o a non far utilizzare a terzi per finalità di deposito di eventuali nuove domande di brevetto le Informazioni riservate della Parte divulgante, laddove le stesse siano suscettibili di brevettazione o altro titolo di privativa.

ART.11 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

- **11.1.** Il Socio attuatore non potrà cedere a terzi né totalmente, né parzialmente, la presente Convenzione e dovrà svolgere direttamente le Attività Affidate, fatto salvo quanto espressamente previsto dal Capitolato tecnico, con riferimento agli eventuali Soggetti terzi, già approvati dalla Regione.

ART.12 - DIVIETO DI CUMULO DI AGEVOLAZIONI PUBBLICHE

- **12.1.** Le Parti prendono atto che le Attività Affidate nell'ambito del Progetto non sono e non potranno essere oggetto di altri finanziamenti pubblici, regionali, nazionali e/o dell'Unione europea.

ART.13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- **13.1.** Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, la presente Convenzione dovrà considerarsi risolta di diritto, qualora:
 - il Socio attuatore non mantenga le strutture e il personale idonei all'esecuzione delle Attività Affidate;
 - le obbligazioni a carico del Socio attuatore non siano adempiute o siano adempiute secondo modalità difformi da quelle previste dalla normativa vigente, per cause direttamente imputabili allo stesso Socio attuatore, e l'inadempimento non sia rimediato entro 30 (trenta) giorni dalla relativa contestazione da parte del DTSMNS, fatto salvo il pieno rispetto dei termini perentori fissati dalla Regione nel Disciplinare;
 - le Attività Affidate siano eseguite dal Socio attuatore in modo difforme da quanto previsto dal Capitolato Tecnico, per cause direttamente imputabili allo stesso Socio attuatore, e tale difformità non sia rimediata entro 30 (trenta) giorni dalla relativa contestazione da parte della Regione, fatto salvo il pieno rispetto dei termini perentori fissati dalla Regione nel Disciplinare;
 - il Socio attuatore non ottemperi alle richieste di modifica delle attività richieste dalla Regione.
- **13.2.** Nelle sopra descritte ipotesi, il DTSMNS avrà diritto:
 - al risarcimento del danno, compresa l'ipotesi del maggior danno derivante dall'impossibilità di svolgere le attività;
 - a incaricare dell'esecuzione delle attività affidate un altro Socio attuatore ovvero Soggetti terzi, previa autorizzazione della Regione. A tal fine, il Socio attuatore inadempiente avrà l'obbligo di consegnare immediatamente tutto il materiale di lavoro svolto sino al quel momento e di fornire tutte le informazioni e i dati necessari a consentire l'immediata prosecuzione delle attività.
- **13.3.** Nelle sopra descritte ipotesi, il Socio attuatore inadempiente è, in ogni caso, tenuto a garantire alla Regione le dovute restituzioni delle eventuali agevolazioni già percepite compresi gli interessi di

mora e gli eventuali danni, per le ipotesi di revoca, anche parziale, delle agevolazioni concesse, derivante da suo inadempimento.

- **13.4.** La presente Convenzione è risolta di diritto anche in caso di revoca delle agevolazioni concesse dalla Regione al DTSMNS. In questa ipotesi, gli obblighi relativi alla restituzione delle somme erogate a titolo di agevolazione, conseguentemente a revoca, vengono assunti dal Socio attuatore in ragione della sua quota di agevolazione.
- **13.5.** In tutte le ipotesi previste dal presente articolo, la risoluzione della presente Convenzione sarà comunicata al Socio attuatore, al domicilio di cui al successivo art. 18.1, mediante lettera raccomandata - anche via Posta Elettronica Certificata (PEC) - con indicazione dei motivi.

ART.14 - RECESSO VOLONTARIO DALLA CONVENZIONE

- **14.1.** Il Soggetto attuatore potrà recedere dalla presente Convenzione, previa consultazione con il DTSMNS, circa le modalità e i tempi del recesso.
- **14.2.** La volontà di recedere dalla presente Convenzione dovrà essere preventivamente comunicata dal Socio attuatore al DTSMNS, mediante lettera raccomandata o, anche via Posta Elettronica Certificata (PEC), di cui al successivo art. 18.1, con espressa indicazione dei motivi.

ART.15 - TERMINI PERENTORI

- **15.1.** Tutti i termini previsti dalla presente Convenzione, compresi i termini di consegna della documentazione tecnica, amministrativa e contabile e dei risultati di ciascuna attività indicati nel Capitolato tecnico, devono intendersi come perentori e inderogabili, salvo proroghe scritte tra le Parti e autorizzate dalla Regione, limitatamente ai soli termini ordinatori.
- **15.2.** Il Socio attuatore deve informare tempestivamente per iscritto e con adeguata motivazione il DTSMNS circa eventuali fattori che rendessero impossibile la realizzazione – nei tempi previsti – delle attività affidate e la consegna della documentazione necessaria per le rendicontazioni delle spese sostenute di cui al precedente art. 3.1, lett. g).
- **15.3.** Qualora la Regione ritenga non giustificati i ritardi, le eventuali conseguenze, anche sanzionatorie, saranno imputate interamente ed esclusivamente al Socio attuatore, che ha direttamente causato il ritardo, il quale si impegna a tenere indenne il DTSMNS e Soggetti Beneficiari da qualsiasi responsabilità o danno.

ART.16 - FORZA MAGGIORE

- **16.1.** Per forza maggiore si intende qualsiasi evento, riconosciuto dalla Regione come imprevedibile ed eccezionale, che incida sulla presente Convenzione e sull'esecuzione delle Attività Affidate al Socio attuatore, e che sia al di là del suo controllo e non possa essere superato nonostante sforzi ragionevoli.
- **16.2.** Se il Socio attuatore si trovi nell'impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore, dovrà comunicarlo al DTSMNS, che ne darà tempestiva comunicazione alla Regione, indicando la natura, la durata probabile e gli effetti previsti dell'evento.

ART.17 - DURATA ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE E DATA DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO

- **17.1.** Gli effetti della presente Convenzione decorrono dalla data di ricezione da parte della Regione della “Richiesta di Variazione” e si protrarranno fino all’adempimento da parte del DTSMNS di tutte le obbligazioni assunte verso la Regione.
- **17.2.** Il Socio attuatore prende atto che l’ammissibilità dei relativi costi per la realizzazione delle “Attività affidate” non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Regione della “Richiesta di Variazione” così come previsto dal Disciplinare paragrafo “Modifiche Progetto” punto 4.

ART.18 - ELEZIONE DI DOMICILIO

- **18.1.** Ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione, oltre che di ogni altro obbligo ad esso inerente e/o conseguente, le Parti eleggono domicilio:
 - quanto al DTSMNS in Strada VIII n. 5 Zona Industriale Catania (CT) c.a.p. 95121, Telefono: 095 5968261, Posta elettronica certificata: DISTRETTOTECNOLOGICOSICILIA@PEC.IT;
 - quanto al Socio attuatore così come indicato al successivo Art.22.2.
- **18.2.** Ogni comunicazione fra le Parti si intende valida se effettuata a uno o più dei predetti recapiti.
- **18.3.** Ogni variazione dei predetti recapiti deve essere comunicata senza indugio e per iscritto dalla Parte che ha variato il suo recapito all’altra Parte.

ART.19 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE

- **19.1.** Ogni modifica o integrazione della presente Convenzione deve essere negoziata e statuita tra le Parti con apposito accordo scritto.
- **19.2.** Usi e consuetudini e ogni altra fonte di disciplina qui espressamente non richiamata e che sia in contrasto o comunque incompatibile con le disposizioni di cui alla presente Convenzione non potranno prevalere sulle stesse.
- **19.3.** Eventuali modifiche dei termini e delle condizioni che fossero apportate dalla Regione agli atti indicati nel Preambolo e nell’art. 1.2, nonché alla normativa vigente, si intendono come automaticamente applicabili alla presente Convenzione e vincolanti per le Parti dall’entrata in vigore delle stesse.

ART.20 - FORO COMPETENTE, LEGGE APPLICABILE E OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI CONTESTAZIONI

- **20.1.** Qualsiasi controversia derivante dalla presente Convenzione o in relazione alla stessa, incluse quelle relative all’asserita totale o parziale nullità, annullabilità, interpretazione, esecuzione o possibile risoluzione dello stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del foro di Catania. Il presente accordo e i diritti e le obbligazioni nascenti dallo stesso sono regolati dalla legge italiana.
- **20.2.** Qualunque contestazione e/o eccezione dovesse insorgere tra le Parti, non potrà giustificare nessuna eccezione di adempimento e/o fondare la pretesa per sospendere l’adempimento degli obblighi assunti dal Socio attuatore con la presente Convenzione.

ART.21 - REGISTRAZIONE

- **21.1.** La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte che procederà alla registrazione.
- **21.2.** Il presente atto e tutti i provvedimenti, atti e formalità riguardanti il suo svolgimento e alla sua estinzione hanno trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29/9/1973, n. 601.

ART.22 - SPECIFICHE INFORMAZIONI DEL SOCIO ATTUATORE

- **22.1. Conto Corrente del Socio attuatore:**
 - IBAN: IT 64N 0100003245514300037061;
 - Intrattenuto presso la Banca d'Italia;
 - Agenzia: --;
 - Intestato a: Università degli Studi di Messina.
- **22.2. Domicilio eletto dal Socio attuatore:**
 - Indirizzo: Piazza Pugliatti,1 - Messina;
 - Telefono: 090/6768933 – 090/6768900;
 - Posta elettronica certificata: protocollo@pec.unime.it.

FIRME

Letto, confermato e sottoscritto,
Catania,

(Per il DTSMNS)
(Fortunato Neri)
timbro e firma

(Per il Socio attuatore)
(Salvatore Cuzzocrea)
timbro e firma

Clausole specificatamente approvate

Anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti, nella qualità sopra indicata, espressamente e specificatamente dichiarano, in nome e per conto dei Soggetti rappresentati, di approvare i seguenti articoli della Convenzione:

- Art. 3. Obblighi del Socio attuatore
- Art. 6. Interruzione, modifiche e varianti delle attività
- Art. 7. Risultati delle attività di ricerca
- Art. 8. Ripartizione delle agevolazioni erogate
- Art. 9. Responsabilità del Socio attuatore
- Art. 10. Obblighi di riservatezza
- Art. 11. Divieto di cessione della Convenzione

- Art. 12. Divieto di cumulo di agevolazioni pubbliche
- Art. 13. Clausola risolutiva espressa
- Art. 14. Recesso volontario dalla Convenzione
- Art. 15. Termini perentori
- Art. 16. Forza maggiore
- Art. 20. Foro competente, legge applicabile e obblighi delle Parti in caso di contestazioni

Catania,

(Per il DTSMNS)

(Fortunato Neri)

timbro e firma

(Per il Socio attuatore)

(Salvatore Cuzzocrea)

timbro e firma